REGOLAMENTO (CEE) N. 951/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 142/85 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi all'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 106/85 e (CEE) n. 3688/84 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 106/85 del Consiglio, del 14 gennaio 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 142/85 della Commissione [2] stabilisce, tra l'altro, che il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 106/85 comprende un quantitativo di 12 500 tonnellate di carni disossate delle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune;

considerando che questa parte del contingente corrisponde all'accordo sulle carni bovine tra l'Argentina e la Comunità; che, tuttavia, tale accordo concerne soltanto le carni refrigerate disossate; che occorre pertanto limitare questa parte del contingente alle carni refrigerate disossate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 142/85, la parte di frase « 12 500 tonnellate di carni disossate di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune » è sostituita da « 12 500 tonnellate di carni refrigerate disossate della sottovoce 02.01 A II a) 4 bb) della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 14 del 17. 1. 1985, pag. 3.
(2) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 14.